

Unione dei Comuni
“del Corleonese, del Sosio e del Torto”
SNAI area interna
STATUTO

Indice

PREMESSA

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

...

TITOLO II – COMPETENZE

...

TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO

...

TITOLO IV - ORGANI DI ATTUAZIONE SNAI

...

TITOLO V – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

...

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

...

TITOLO VII ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

TITOLO VIII - FINANZE E CONTABILITÀ

....

TITOLO IX ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

....

ALLEGATO A: funzioni e servizi conferiti all'Unione ai sensi dell'art. 9 dello Statuto

Funzioni e servizi ad adesione facoltativa

Premessa

Il territorio dell'area interna del Corleonese e delle Valli del Sosio e del Torto è caratterizzato da un moderato grado di diversità ecosistemica e da una strettissima connessione tra le culture delle comunità e il paesaggio. I dati socio-demografici dei comuni ricadenti nell'area evidenziano una realtà caratterizzata da un progressivo spopolamento, un forte processo di invecchiamento della popolazione residente, accompagnato dalla progressiva diminuzione di giovani che immaginano il proprio futuro di vita e di lavoro nel territorio. Con la progressiva riduzione della popolazione attiva sono diminuite anche le opportunità di lavoro e di reddito, le capacità di cura delle fragilità del territorio e i servizi alla cittadinanza ed è cresciuto il gap del *digital divide*.

Tale scenario costituisce il punto di partenza per l'analisi territoriale e per la costruzione della strategia di sviluppo dell'Area interna del Corleonese e delle Valli del Sosio e del Torto, il cui obiettivo sarà quello di creare nuove opportunità di sviluppo e crescita per l'intero territorio, migliorando e garantendo a chi vive l'area i diritti fondamentali di cittadinanza.

La costruzione della visione strategica parte, infatti, dalla consapevolezza che un territorio, per essere attrattivo, deve fornire ai suoi residenti opportunità lavorative e garantire l'accessibilità e la qualità dei servizi, creando le condizioni per la modernizzazione e lo sviluppo di attività economiche sostenibili, centrate prioritariamente sulle risorse del territorio, riattivando l'economia locale mediante la modernizzazione e reinterpretazione di attività tradizionali, con una particolare attenzione alla valorizzazione del Patrimonio materiale e immateriale.

Con delibera del CIPESS del 02/08/2022 l'area delimitata e denominata area interna di Corleone è stata individuata tra le nuove Aree Interne individuate dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) nell'ambito del ciclo di programmazione 2021-2027.

L'area interna del Corleonese e delle Valli del Sosio e del Torto sarà quindi sostenuta sia dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027 (FESR, FSE e FEASR), per il cofinanziamento di progetti di sviluppo locale, sia da risorse nazionali legate principalmente al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

Per raggiungere gli obiettivi che si andranno ad attuare mediante le risorse stanziati e stanziabili nell'ambito della strategia nazionale per le aree interne (SNAI), i 16 comuni ricadenti nell'area hanno avviato un percorso di coesione territoriale, insieme agli Enti territoriali sovra locali, individuando nello strumento dell'Unione dei comuni la forma più efficace di *governance* per la gestione associata delle funzioni fondamentali e per l'attuazione della strategia di sviluppo.

La gestione associata, infatti, è propedeutica ad una maggiore capacità di progettazione e attuazione di un'azione collettiva di sviluppo locale, nel senso richiesto dalla strategia nazionale per le aree interne, e costituisce uno dei pilastri portanti per lo sviluppo dell'idea guida del territorio: la cooperazione delle comunità del territorio sugli assi prioritari della strategia: Sanità, Sviluppo locale, Istruzione e Mobilità.

La strategia programmatica dell'Unione dei comuni dell'area interna del Corleonese e delle Valli del Sosio e del Torto sarà, pertanto, tesa a migliorare i servizi di cittadinanza e attrarre nuovi cittadini, disponibili a partecipare ai necessari processi di innovazione e di "rigenerazione" e ripopolamento dell'area interna, favorendo processi solidali fra i diversi territori ricompresi, sviluppando azioni per arrestare e invertire il trend demografico dell'area, migliorando e garantendo a chi vive l'area i diritti fondamentali di cittadinanza, rinnovando la domanda di lavoro del territorio, l'offerta scolastica e il sistema dei trasporti, garantendo l'innesto di nuovi processi culturali e produttivi che determinino una nuova competitività territoriale e la permanenza nell'area, garantendo una più elevata qualità della vita dei residenti e creando le opportunità per lo sviluppo sociale, in un'ottica di scambio e di confronto.

L'obiettivo è quello di mettere in campo azioni in grado di stimolare e accompagnare il territorio verso processi di trasformazione sociale ed economica, creando nuove possibilità di reddito e di assicurando agli abitanti l'accessibilità ai servizi essenziali (trasporto pubblico locale, istruzione, servizi socio-sanitari e digitalizzazione), valorizzando i prodotti e le filiere agro-alimentari ed artigianali, nonché migliorando la fruibilità del territorio stesso, con particolare riguardo alla viabilità rurale e alle infrastrutture di interconnessione nel territorio e con i grandi centri.

Il traguardo individuato è la costruzione di una comunità territoriale con un alta qualità di vita e di benessere, capace di vivere un rapporto equilibrato con l'ecosistema resiliente del Corleonese.

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – Natura Giuridica dell’Unione

1. L’Area Interna di Corleone, riconosciuta con Delibera CIPESS del 02.08.2022, individuata tra le nuove aree interne della strategia nazionale per le aree interne (SNAI), assume la forma giuridica delle unioni di comuni e la denominazione di unione di comuni “del Corleonese, del Sosio e del Torto”.
2. I comuni aderenti possono partecipare ad una sola unione, ad eccezione di quanto consentito dalla legge. L’Unione di comuni può stipulare apposite convenzioni con altre unioni o con singoli comuni.
3. L’Unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l’ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all’ordinamento finanziario e contabile, al personale e all’organizzazione applicabili nella Regione Siciliana.

Art. 2 - Costituzione

1. Il presente statuto e l’atto costitutivo, intendono stabilire le norme fondamentali sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Unione composta dai Comuni di Corleone, Bisacchino, Campofelice di Fitalia, Campofiorito, Castronovo di Sicilia, Chiusa Sclafani, Ciminna, Contessa Entellina, Godrano, Giuliana, Lercara Friddi, Prizzi, Palazzo Adriano, Roccapalumba, Roccamena e Vicari;
2. L’Unione di Comuni disciplinata dal presente Statuto, in seguito chiamata Unione, è denominata “Unione del Corleonese e delle Valli del Sosio e del Torto” ed il suo territorio coincide con l’intero territorio dei Comuni che la costituiscono.
3. Il presente statuto, e le successive eventuali modifiche, sono approvate dai consigli comunali dai comuni aderenti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
4. L’adesione di altri Comuni che ne facciano richiesta mediante deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, con cui si approva il presente Statuto con le modalità e la maggioranza richieste, è subordinata ad apposita deliberazione del Consiglio dell’Unione.

Art. 3 – Finalità

1. È compito dell’Unione dei comuni del Corleonese e delle Valli del Sosio e del Torto promuovere la progressiva integrazione fra i comuni che la costituiscono, al fine di addivenire ad una gestione più efficiente ed efficace, improntata al contenimento dei costi relativi alle funzioni ed alla qualificazione di una offerta diffusa ed omogenea di servizi per le popolazioni interessate.

2. L'Unione è costituita per lo svolgimento, in forma associata, di una pluralità di funzioni e servizi, di competenza dei Comuni aderenti e di utilità per i cittadini residenti sul territorio amministrato.
3. Gestire la Strategia Nazionale per le Aree Interne - SNAI rappresenta una azione diretta al sostegno della competitività territoriale sostenibile, al fine di contrastare, nel medio periodo, il declino demografico che caratterizza le aree interne del Paese e offre l'occasione di coordinare e mettere a sistema i diversi mezzi di sostegno disponibili ai vari livelli, con uno strumento flessibile di intervento in grado non solo di ingenerare effetti positivi nel breve periodo, subito percepibili, ma anche di innescare positive dinamiche di sviluppo socio-economiche sul medio-lungo periodo, grazie alla massimizzazione dell'efficacia che deriva dall'ottica strategica
4. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività, l'Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità, secondo quanto previsto dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.
5. L'Unione dei comuni del Corleonese e delle Valli del Sosio e del Torto, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo socio economico delle comunità locali, nel rispetto della Costituzione, della Carta Europea dell'Autonomia locale, della normativa sulle Autonomie locali e sulle gestioni associate obbligatorie, nonché del presente statuto.
6. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti, alla razionalizzazione ed all'ampliamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza. L'Unione tende ad assumere l'esercizio di quelle attività che, per la loro natura tecnica, per le loro caratteristiche organizzative o per disposizione normativa, possono essere svolte, con maggiore efficacia, efficienza ed economicità rispetto al Comune singolo, attraverso un'elevata specializzazione delle funzioni ed un approccio multidisciplinare ai problemi.
7. L'Unione:
 - a) organizza e gestisce l'esercizio associato delle funzioni fondamentali dei Comuni o a questi conferite dalla Regione o da altri soggetti pubblici;
 - b) promuove, favorisce e coordina le iniziative, pubbliche e private, rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando, unitariamente, gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche etniche, culturali e sociali proprie del territorio;
 - c) garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa;
 - d) esercita le funzioni conferite dalla Regione e dal Governo Nazionale.
8. L'Unione dei comuni del Corleonese e delle Valli del Sosio e del Torto, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità che risiedono nel territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

9. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Città Metropolitana di Palermo, della Regione Siciliana, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
10. L'Unione lavora alla definizione della strategia di sviluppo dell'area che dovrà perseguire, come obiettivo primario, l'inversione del declino demografico.

La strategia d'area si declinerà nei seguenti ambiti di intervento:

- ✓ Sanità;
- ✓ Istruzione – Formazione - Ricerca;
- ✓ Strutture viarie e interconnessione;
- ✓ Reti digitali;
- ✓ Tutela del territorio, riconfigurazione dei corsi d'acqua e sicurezza dei luoghi;
- ✓ Sistemi di accoglienza e attrattività;
- ✓ Ambiente, valorizzazione risorse naturali, culturali, storiche e archeologiche;
- ✓ Sistemi agroalimentari e sviluppo locale;
- ✓ Saper fare e artigianato;
- ✓ Risparmio energetico e filiere locali di energia rinnovabile.

11. L'Unione, in quanto sistema locale intercomunale, può assumere anche il ruolo di Organismo Intermedio. Detto organismo, designato secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1083/2006 dall'Autorità di Gestione, assume direttamente ed esclusivamente la responsabilità propria dell'AdG. In particolare assume:

- a) la totalità dei compiti delle AdG, sotto la responsabilità di dette Autorità;
- b) le mansioni per conto di dette Autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;
- c) le funzioni di beneficiario delle operazioni per talune operazioni.

Art. 4 – Modalità di Ripartizione di Spese ed Entrate

1. Le spese generali dell'Unione, al netto delle contribuzioni della Regione o di altri enti pubblici, vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti, secondo un principio equamente proporzionale alla popolazione residente al 31 Dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento.
2. Le spese relative ai singoli servizi e funzioni vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle deliberazioni di cui all'articolo 9, in ragione anche della natura e dei bacini d'utenza di ciascun servizio. I relativi introiti, derivanti da funzioni e servizi, confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinarne il risultato della gestione.

3. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione conferita viene predisposto un apposito centro di costo, nell'ambito del bilancio dell'Unione, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, allo scopo di poter rilevare la gestione contabile del servizio e di determinare, quindi, le relative spese ed i criteri di riparto. In questo caso, il risultato della gestione coinvolgerà, esclusivamente, i Comuni che hanno conferito i servizi.

Art. 5 - Obiettivi Programmatici

1. È scopo dell'Unione promuovere lo sviluppo dell'intero territorio e la crescita delle comunità che la costituiscono, attraverso la gestione collettiva ed unitaria delle funzioni attribuite all'Ente, mantenendo in capo ai singoli Comuni le funzioni e le relative competenze che più da vicino ne caratterizzano le rispettive peculiarità.
 - a) favorire la qualità della vita per un completo sviluppo della persona;
 - b) promuovere e concorrere allo sviluppo socioeconomico dei Comuni aderenti, tutelandone l'assetto territoriale, nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini;
 - c) valorizzare il patrimonio storico ed artistico e le tradizioni culturali;
 - d) concorrere alla definizione di obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione, della Provincia e di altre realtà di coordinamento territoriale, anche avvalendosi dell'apporto di formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio dell'Unione;
 - e) sviluppare costanti rapporti di collaborazione, complementarietà e sussidiarietà con Comuni limitrofi, Provincia e Regione, secondo le diverse sfere di competenza;
 - f) potenziare le funzioni ed i servizi, con i criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
 - g) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi con le esigenze generali, assicurando un uso equo delle risorse.
2. L'Unione persegue l'autogoverno e la promozione dello sviluppo delle comunità che la costituiscono
3. Sono obiettivi dell'Unione:
 - a) Attuare la strategia nazionale dell'area interna del Corleonese e delle Valli del Sosio e del Torto, approvata con delibera CIPE SS del 02/08/2022;
 - b) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio comune favorendo la partecipazione all'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati, alla realizzazione di programmi e strutture di interesse generale compatibili con le risorse umane ed ambientali; a tal fine essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico e artistico dei comuni e le tradizioni culturali delle loro comunità;

- c) migliorare e ottimizzare la qualità di tutti i servizi erogati nei singoli comuni ed ottimizzare le risorse economico-finanziarie umane e strumentali, esercitandoli in forma associata;
- d) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurando un uso equo delle risorse e la progressiva armonizzazione degli atti normativi comunali;
- e) ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
- f) definire un assetto organizzativo volto al potenziamento di funzioni e servizi in termini di efficienza, efficacia ed economicità;
- g) favorire la qualità della vita, della propria popolazione, per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
- h) rapportarsi con gli Enti sovra comunali per una maggiore rappresentatività degli interessi del territorio.

4. Funzioni dell'Unione:

- a) I Comuni conferiscono all'Unione l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni aderenti, nei termini previsti dal legislatore nazionale, nonché le ulteriori funzioni conferite dalla legge regionale.
- b) I Comuni possono conferire all'Unione, secondo le vigenti disposizioni di legge, la gestione dei servizi di competenza statale affidati ai Comuni.
- c) I Comuni possono, altresì, conferire all'Unione specifici compiti e funzioni di rappresentanza nell'interesse dei Comuni aderenti.
- d) L'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, esercita, in forma associata, le funzioni conferite, secondo quanto previsto dalla legge nazionale e regionale, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.
- e) Fatte salve le ulteriori possibilità di conferimento previste dal presente articolo, l'elenco delle funzioni fondamentali e dei relativi servizi nonché dei servizi non riferibili a funzioni fondamentali tutti conferibili all'Unione, nei modi stabiliti al successivo articolo 9 e, comunque, alle condizioni e nei termini previsti dalla legge nazionale e regionale, è indicato nell'allegato "A" al presente Statuto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
- f) Nuovi conferimenti di funzioni e servizi o attività istituzionali, di derivazione nazionale o regionale, anche ulteriori rispetto alle funzioni fondamentali dei Comuni, possono essere deliberati dai Consigli Comunali aderenti, con le modalità indicate al successivo articolo 9.
- g) Nell'esercizio delle funzioni trasferite, l'Unione ha potestà regolamentare ed assume tutti gli atti, compresi quelli fondamentali, necessari al corretto svolgimento dell'attività amministrativa.
- h) L'Unione ha facoltà di costituire anche la Centrale Unica di Committenza per i Comuni aderenti.

5. Modalità di attribuzione delle competenze all'Unione.
- a) Il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 9 si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni adottate da parte dei singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti e con l'adozione di una deliberazione, da parte del Consiglio dell'Unione, con la quale si recepiscono le competenze conferite. Il trasferimento di ciascuna funzione comporta, necessariamente, quello di tutti i relativi servizi.
- b) Con le deliberazioni di cui al comma precedente sono definiti:
1. il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche con riguardo ai criteri per la definizione degli aspetti economici e finanziari;
 2. il divieto del mantenimento, in capo al Comune, di residue attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;
 3. i criteri relativi all'organizzazione del servizio, con possibilità di prevedere, presso le singole realtà comunali, sportelli decentrati territoriali;
 4. i criteri di finanziamento della funzione o del servizio conferiti ed il riparto tra gli Enti delle spese;
 5. le condizioni ed i criteri per l'eventuale trasferimento di risorse umane e strumentali;
 6. la decorrenza del conferimento e la relativa durata, che deve essere a tempo indeterminato, salvo recesso;
 7. la periodicità ed il contenuto delle informazioni da fornire ai Comuni;
 8. le modalità di recesso;
6. A seguito del conferimento delle funzioni e dei servizi, all'Unione spetta lo svolgimento di tutti i compiti amministrativi e contabili occorrenti alla loro gestione e ad essa, direttamente, competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo. In particolare, tutte le competenze in materia, prima riconducibili agli organi dei singoli Comuni, sono ricondotte alla responsabilità esclusiva degli organi, collegiali e monocratici, dell'Unione.
7. Nel perseguimento delle proprie finalità e dei propri obiettivi, l'Unione agisce nel rispetto dei principi e dei criteri generali dell'attività amministrativa, adottando metodi e strumenti propri degli Enti Locali.

Art 6 - Sede, Stemma e Gonfalone

1. La sede dell'Unione è situata nel territorio del Comune di Corleone
2. La sede della Centrale Unica di Committenza viene individuata presso la sede della SNAI aree interne del Corleonese e delle Valli del Sosio e del Torto e sulla stessa potranno essere incardinate ulteriori funzioni.
3. Con deliberazione del Consiglio dell'Unione, da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, possono essere istituite sedi operative per gli uffici dell'Unione.

4. Gli organi dell'Unione si riuniranno, di norma, presso la sede dell'Unione.
5. La scelta dello stemma e del gonfalone vengono demandate alla determinazione del Consiglio dell'Unione.

Art. 7 – Durata

1. L'Unione ha durata a tempo indeterminato.
2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con conformi deliberazioni di tutti i Consigli dei Comuni aderenti adottate con le procedure e con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
 - a) la decorrenza dello scioglimento, coincidente con la scadenza dell'esercizio finanziario;
 - b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
 - c) la destinazione dei beni patrimoniali, delle risorse strumentali e del personale dell'Unione.
3. A seguito della deliberazione di scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, subentrano all'Unione in tutti i rapporti giuridici e in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio ed in relazione alla durata dell'adesione di ogni singolo Comune all'Unione.
4. Lo scioglimento dell'Unione deve essere deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 8 – Recesso

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente a decorrere dal 01/01/2032, con provvedimento consiliare adottato con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti del Comune che ha deliberato il recesso.
2. In caso di recesso da parte di uno o più dei Comuni che hanno costituito l'Unione, la gestione dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere e demandati all'Unione, è devoluta, con deliberazione del Comune interessato e salvi i diritti dei terzi, all'Unione che li gestisce fino alla loro naturale scadenza anche per conto del/dei Comune/i recedente/i.
3. Con apposita deliberazione del Consiglio dell'Unione, nel rispetto delle previsioni del presente statuto e delle eventuali convenzioni e regolamenti in essere, vengono definiti, in particolare: gli effetti sui rapporti giuridici in essere, quelli relativi al patrimonio dell'Unione, alle modalità di retrocessione dalle funzioni, dai servizi e dalle attività riferibili al Comune recedente.
4. Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'applicazione del presente articolo saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione o suo delegato, dal Sindaco del Comune interessato o da un suo delegato e dal Segretario dell'Unione.

TITOLO II
COMPETENZE

Art. 9 – Oggetto

1. Rinunciando alla titolarità delle funzioni in capo ai singoli Comuni, questi possono conferire all'Unione l'esercizio delle funzioni fondamentali individuate dalla legge e di seguito elencate:
 - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria contabile e controllo;
 - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d) la pianificazione urbanistica comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - e) il supporto tecnico - amministrativo, compresa la progettazione, per la partecipazione a Bandi di interesse dei Comuni soci, a valere su programmi Comunitari, Nazionali e Regionali;
 - f) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - g) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - h) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - i) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - j) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - k) i servizi in materia statistica.
2. I Comuni possono inoltre conferire all'Unione l'esercizio di ogni altra funzione o servizio amministrativo propri o ad essi delegati.
3. Le funzioni e i servizi a valenza strategica e sovracomunali vengono delegati all'Unione al momento dell'approvazione del presente statuto, e sono elencati nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale dello statuto. Nell'allegato A sono individuate separatamente:
 - a) le funzioni ed i servizi ad adesione obbligatoria da parte di tutti i Comuni che aderiscono all'Unione;
 - b) le funzioni ed i servizi ad adesione facoltativa.Restano di competenza dei comuni i servizi non ricompresi nell'allegato A.
4. I provvedimenti di attuazione relativi all'esercizio delle funzioni ed alla gestione dei servizi di cui ai commi precedenti sono disciplinati con specifici Regolamenti approvati dal Consiglio dell'Unione.

Art. 10 - Ulteriori Conferimenti di Competenze

1. I conferimenti di competenze di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo sono deliberati di norma entro il 30 settembre dai singoli Comuni, con decorrenza dall'anno finanziario successivo, e si perfezionano mediante deliberazione consiliare di recepimento dell'Unione salvo diverse specificazioni, dalla quale, anche con il rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste da ulteriori atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi pregiudizio alla regolarità e continuità delle prestazioni e/o servizi che ne derivano.

Art. 11 – Conferimento di competenze da parte di Comuni non aderenti e Unioni.

1. L'Unione può stipulare con Comuni non aderenti e altre Unioni di Comuni apposite convenzioni ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i., per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e per il perseguimento delle finalità di cui al presente Statuto.

Art. 12 – Conferenza Programmatica Permanente

1. Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui al presente Statuto, è istituita la Conferenza programmatica permanente organismo avente funzioni consultive. Uno specifico regolamento interno approvato dal Consiglio dell'Unione ne disciplina il funzionamento.
2. La Conferenza programmatica permanente è composta dai Sindaci e dai Presidenti dei Consigli comunali, dai Sindaci dei Comuni associati all'Unione in convenzione.
3. La Conferenza programmatica permanente si riunisce almeno 2 volte l'anno e concorre alla elaborazione delle strategie di sviluppo, degli indirizzi programmatici da perseguire per il tramite delle Convenzioni e le relative modalità di attuazione

TITOLO III
ORGANI DI GOVERNO

Art. 13 – Organi

1. Sono organi di governo dell'Unione, il Presidente, la Giunta, il Consiglio
2. Per il funzionamento degli organi di governo si applicano, per quanto non previsto nel presente statuto, le leggi regionali e nazionali applicabili per i Comuni di pari fascia demografica.

Art. 14 – Elezione del Presidente dell'Unione

1. Il Presidente dell'Unione è eletto tra i Sindaci dei Comuni aderenti, a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto il Sindaco del Comune con popolazione maggiore. Il Presidente dura in carica sino a quando sia divenuta esecutiva l'elezione del successore.
2. Il Presidente dura in carica 30 mesi ed è rieleggibile.

Art. 15 - Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta è composta da n. 5 componenti, tra cui il Presidente dell'Unione, scelti tra i sindaci e/o componenti degli organi esecutivi dei Comuni aderenti, in modo da garantire la rappresentanza delle 4 aree geografiche sulle quali si estende l'Unione:
area 1: comuni di Lercara Friddi, Roccapalumba, Vicari, Castronovo di Sicilia;
area 2: comuni di Prizzi, Palazzo Adriano, Bisacquino, Giuliana, Chiusa Sclafani;
area 3: comuni di Corleone, Contessa Entellina, Roccamena, Campofiorito;
area 4: comuni di Ciminna, Godrano e Campofelice di Fitalia;
Per la durata del primo mandato le 4 aree saranno rappresentate nella giunta dell'unione da 4 sindaci designati dalle singole aree, o loro delegati.
2. Durano in carica 30 mesi.
3. Il Presidente dà comunicazione delle nomine al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 16 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Unione e svolge le funzioni attribuite dalla legge e dal presente statuto nelle materie di competenza dell'Unione. Sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.

2. Il Presidente rappresenta l'Unione dei Comuni ai sensi di legge, autorizza le missioni dei componenti degli organi collegiali ed esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Convoca e presiede le sedute del Consiglio e della Giunta, firmando i relativi verbali congiuntamente al Segretario.
4. Può delegare specifiche funzioni ai singoli componenti della Giunta e del Consiglio.
5. Garantisce l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'azione dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, che gli rispondono, personalmente, in ordine alle deleghe ricevute.
6. Spetta, inoltre, al Presidente la responsabilità di attivare le azioni e realizzare i progetti individuati nelle linee programmatiche, nonché di garantire, avvalendosi della Giunta, la traduzione degli indirizzi deliberati dal Consiglio in strategie che ne consentano la completa realizzazione.
7. Il Presidente sovrintende alla gestione delle funzioni associate, garantendo un raccordo istituzionale tra l'Unione ed i Comuni.
8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione dei Comuni presso organismi pubblici e privati.
9. Il Presidente, sentita la giunta, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Il Presidente nomina e revoca il Segretario, previa deliberazione di Giunta, da adottarsi a maggioranza assoluta e nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto.
10. Il Presidente rappresenta l'Ente, anche in giudizio, sia come attore che come convenuto, previa deliberazione della Giunta per la costituzione, individua, con proprio decreto, il professionista da incaricare ed ha il potere di conciliare e transigere.
11. In ogni caso, spettano al Presidente, limitatamente al territorio dell'Unione e alle funzioni conferite, le funzioni che la legge attribuisce al Sindaco.

Art. 17 - Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è nominato dal Presidente fra i componenti della Giunta.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, disposta ai sensi di legge.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dal componente più anziano di età.

Art. 18 - Competenze della Giunta

1. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio al fine della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di proposta nei confronti del Consiglio, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.
2. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
In particolare:
 - a) adotta tutti gli atti di amministrazione ordinaria e, comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente, del Segretario e dei dirigenti;
 - b) adotta, eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
 - c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;
 - d) collabora con il Presidente dell'Unione nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
 - e) riferisce, annualmente, al Consiglio sulla propria attività.
3. E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
4. Il Presidente può affidare ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore amministrativo o a specifici progetti, nonché di vigilare sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
5. La Giunta provvede, con proprie deliberazioni, a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno ed ogni altro aspetto del proprio funzionamento non regolamentato dalla legge o dello Statuto.
6. Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti.
7. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche.
8. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
9. Le proposte di deliberazione da sottoporre all'esame della Giunta debbono essere accompagnate dai pareri espressi dai responsabili di servizio interessati, come previsto dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali. I pareri non sono richiesti per gli atti che siano di mero indirizzo politico.
10. Le deliberazioni della Giunta sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Unione.

Art. 19 - Dimissioni e revoca della carica di Componente della Giunta

1. Le dimissioni dalla carica di Componente della Giunta sono presentate al Presidente dell'Unione. Esse sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione.
2. Il Presidente provvede alla sostituzione del Componente della Giunta dimissionario o cessato dall'ufficio per altra causa, alla loro revoca o alla modifica delle competenze assegnate, nel rispetto della rappresentanza delle aree territoriali, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 20 - Sfiducia, dimissioni e cessazione della carica di Presidente dell'Unione

1. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte dei Sindaci aderenti all'Unione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da due terzi dei Componenti con arrotondamento ai numeri superiori. La mozione di sfiducia, disciplinata dalle norme vigenti e sottoscritta da almeno due quinti dei Sindaci viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
2. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente e diventano efficaci trascorsi 20 giorni dall'acquisizione al protocollo dell'ente.
3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione; ogni causa di cessazione dalla carica di Presidente dell'Unione determina la cessazione della Giunta.
4. Nei casi previsti dai commi precedenti, gli organi di governo dell'Unione rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione, fino al loro rinnovo.

Art. 21 – Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci e dai Presidenti dei Consigli Comunali o loro delegati.
2. In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale o di gestione commissariale, i rappresentanti del Comune interessato cessano dalla carica e vengono sostituiti dal Commissario, fino alla nuova nomina.
3. La Presidenza del Consiglio dell'unione è attribuita al Presidente dell'Unione.
4. Il Consiglio elegge un Vicepresidente a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal vicepresidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente più anziano di età.
5. La prima convocazione del Consiglio dell'Unione è disposta dal sindaco del comune di Corleone in qualità di capofila, al quale spetta in ogni caso la presidenza provvisoria della assemblea fino alla elezione del presidente.

6. Il Presidente svolge i compiti ed ha le competenze riconosciute dalla legge al presidente del consiglio comunale.

Art. 22 – Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio valuta l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne stimola l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alle sue competenze e non incompatibili con il presente statuto.
2. Il documento programmatico presentato dal Presidente dell'Unione entro 90 giorni dalla sua nomina ed approvato dalla Giunta dell'Unione, costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente. Il Consiglio dell'Unione esamina e approva il Bilancio di previsione e le variazioni di Bilancio.
3. Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti generali e per settori di attività, anche sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi.
4. Il Consiglio dell'Unione adotta, con riferimento all'Unione, gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio Comunale, in quanto compatibili con il presente Statuto.
5. Il Consiglio discute ed approva il documento o gli indirizzi generali di governo presentati, annualmente, dal Presidente.
6. Il documento di programmazione, presentato dal Presidente ed approvato dal Consiglio, costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e di controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Unione.
7. La funzione di programmazione propria del Consiglio si esprime, in particolare, ai fini dell'approvazione del Documento unico di programmazione, del bilancio di previsione e delle relative variazioni.
8. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate, in via d'urgenza, da altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
9. Le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio debbono essere accompagnate dai pareri espressi dai responsabili di servizio interessati, come previsto dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali. I pareri non sono richiesti per gli atti che siano di mero indirizzo politico.
10. Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Unione.

Art. 23 - Diritti e Doveri

1. I Sindaci e i componenti del Consiglio rappresentano l'intera comunità dell'Unione.
2. I componenti del Consiglio esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.

Art. 24 - Decadenza e Dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risoltrice.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza e le dimissioni determinano la decadenza dalla carica di Consigliere appena divenute efficaci.
4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, in base alle disposizioni di cui all'art. 21, si procede all'elezione di un nuovo Consigliere.

TITOLO IV
ORGANI DI GESTIONE

Art. 25 – Segretario dell’Unione

1. L’Unione si avvale di un Segretario di fascia A o B da scegliere con le procedure previste dalle norme vigenti. Le funzioni svolte dal Segretario presso l’unione verranno riconosciute come funzioni aggiuntive a quelle svolte presso altro Ente locale.
2. Il Segretario resta in carica per l’intera durata del mandato del Presidente che lo ha individuato, continuando, alla scadenza, ad espletare le proprie funzioni fino alla sua eventuale sostituzione, che avviene nel rispetto di quanto sopra statuito.
3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Unione, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, sovrintende e coordina lo svolgimento dell’attività degli uffici o dei responsabili, curando l’attuazione dei provvedimenti.
4. Il Segretario, inoltre:
 - a) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;
 - c) esprime il parere di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l’Ente non abbia responsabili dei servizi;
 - d) cura la predisposizione del Piao;
 - e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.
5. Il Segretario è responsabile, nei confronti dell’Ente, del risultato dell’attività svolta dagli Uffici cui è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti eventualmente affidatigli, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnategli, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
6. Le specifiche attribuzioni del Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, da cui dipende funzionalmente, sono definite, nell’ambito di quanto stabilito dal vigente ordinamento degli Enti Locali e dal presente Statuto, dal regolamento di organizzazione.
7. In caso di assenza o impedimento del Segretario, che possa pregiudicare l’attività dell’Ente, il Presidente propone alla Giunta la sua temporanea sostituzione, assegnando le funzioni, prioritariamente, al Segretario di un altro Comune aderente all’Unione.

Art. 26 – Struttura di Gestione

È istituita la struttura di Gestione, che è l'organo tecnico/amministrativo per l'attuazione degli interventi previsti nell'ambito della SNAI aree interne del Corleonese e delle Valli del Sosio e del Torto.

Con regolamento della Giunta dell'Unione ne verranno determinati organigramma e attribuzioni.

Art. 27 – Cabina di Regia Tecnica

Per consentire una Strategia di Sviluppo dei Territori integrata con le altre azioni esistenti nel comprensorio del Corleonese, è istituita la Cabina di Regia Tecnica, che è l'organismo di valutazione degli interventi previsti nell'ambito della SNAI aree interne del Corleonese e delle Valli del Sosio e del Torto.

La Cabina di Regia Tecnica è composta da i componenti designati dai GAL, Metropoli Est, Sicani e Terre Normanne, uno per ogni GAL, dai Responsabili delle condotte Agrarie di Lercara Friddi e Corleone e dal Presidente del Contratto di Fiume Alto Belice Sinistro.

La Cabina di Regia Tecnica ha le seguenti funzioni:

- a) propone indirizzi e linee guida per l'attuazione degli interventi dai programmi Comunitari, Nazionali, Regionali e del PNRR;
- b) effettua la ricognizione periodica e puntuale sullo stato di attuazione degli interventi, anche mediante la formulazione di indirizzi specifici sull'attività di monitoraggio e controllo;
- c) effettua, anche avvalendosi dell'Ufficio di attuazione della SNAI aree interne del Corleonese e delle Valli del Sosio e del Torto, il monitoraggio degli interventi;
- d) trasmette alla Giunta con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi SNAI aree interne del Corleonese e delle Valli del Sosio e del Torto, nonché, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti;
- e) promuove attività di informazione e comunicazione coerenti con l'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241.

TITOLO V
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 28 - Principi Generali

1. L'Unione valorizza ogni libera forma associativa fra i cittadini e promuove la loro partecipazione alla propria attività, in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio, per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento della propria attività di programmazione.
2. Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, l'Unione:
 - a) assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;
 - b) garantisce piena e concreta attuazione ai principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;
 - c) individua forme e momenti di coordinamento costanti con i Comuni membri, gli altri Enti pubblici operanti sul proprio territorio nell'ambito delle competenze sue proprie e con le altre forme associative;
 - d) favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati ed, in particolare, delle associazioni del volontariato, ai servizi di interesse collettivo.
3. L'Unione si uniforma all'obbligo di pubblicare, sul proprio sito istituzionale, tutti gli atti e provvedimenti per i quali vige l'obbligo di pubblicità legale, ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa.
4. Attraverso la partecipazione diretta dei cittadini alle decisioni che riguardano il sistema locale, l'Unione persegue i seguenti obiettivi:
 - a) contribuire a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni, integrandola con pratiche, processi e strumenti di democrazia partecipativa;
 - b) promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo dell'Unione, in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi;
 - c) rafforzare, attraverso la partecipazione dei cittadini, la capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche;
 - d) creare e favorire nuove forme di scambio e di comunicazione tra le istituzioni e la società;
 - e) contribuire ad una più elevata coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico;
 - f) contribuire alla parità di genere;

- g) favorire l'inclusione dei soggetti deboli e l'emersione di interessi diffusi o scarsamente rappresentati; h) sollecitare e attivare l'impegno e la partecipazione di tutti alle scelte e alla vita delle comunità locali; i) valorizzare i saperi, le competenze e l'impegno diffusi nella società;
- j) promuovere la diffusione delle migliori pratiche di partecipazione e dei relativi modelli;
- k) ricevere informazioni inerenti la soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi erogati, anche mediante rilevazioni dirette.

Art. 29 – Informazione

1. L'Unione informa la collettività circa la propria organizzazione ed attività, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.
2. L'Unione, nel rispetto delle norme vigenti, mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta le informazioni di cui dispone, relativamente all'organizzazione, all'attività, alla popolazione e al territorio.
3. L'Unione, nel rispetto della normativa vigente, assicura agli interessati l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.
4. L'Unione provvede a conformare l'organizzazione dei propri uffici e servizi al perseguimento degli obiettivi indicati nei commi precedenti, nel rispetto della vigente normativa riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione.

Art. 30 - Accesso Agli Atti

1. Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative e provvedimenti adottati in conformità ad esse vietino la divulgazione o consentano il differimento della divulgazione.
2. Nel rispetto dei principi della tutela della riservatezza dei dati personali, è assicurato a tutti i soggetti interessati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
3. L'esercizio del diritto di accesso agli atti è regolamentato dalla normativa vigente.

Art. 31 - Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo

1. Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente Statuto, le disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di responsabile del procedimento e di semplificazione delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

Art 32 - Istanze, Petizioni e Proposte

1. Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere all'Unione istanze, petizioni, proposte, dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi. Le istanze sono trasmesse dal Presidente all'organo competente.

2. Ai fini del presente Statuto si intendono:

a) per istanza: la richiesta scritta, presentata da cittadini singoli associati, per sollecitare, nell'interesse collettivo, il compimento di atti doverosi di competenza degli organi dell'Unione; b) per petizione: la richiesta scritta, presentata dal Sindaco di un Comune dell'Unione o da un numero di cittadini pari ad almeno 1/20 dei cittadini residenti nel territorio dell'Unione, diretta a porre all'attenzione del Consiglio dell'Unione una questione di sua competenza e di interesse collettivo;

c) per proposta: la richiesta scritta, presentata da un numero minimo 1/20 dei cittadini residenti nel territorio dell'Unione, per l'adozione di un atto avente contenuto determinato, rispondente ad un interesse collettivo, di competenza del Consiglio o della Giunta.

3. Le istanze, petizioni e proposte sono presentate in carta semplice, sottoscritta, per esteso, dagli interessati; l'esame delle stesse deve avvenire, da parte degli organi competenti, entro 60 giorni dalla data di presentazione.

Art. 33 - Anticorruzione, Trasparenza e Pubblicità degli atti e dell'azione dell'Unione

1. Le funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione e di Responsabile per la trasparenza sono svolte da un'unica figura nominata dal Presidente dell'Unione, di norma il segretario.

2. L'Unione informa la propria attività al principio di trasparenza; a tal fine, tutti gli atti degli organi dell'Ente sono pubblici ed accessibili ai cittadini sul sito internet dell'Unione, per favorirne la diffusione e la conoscenza e per garantire l'imparzialità della gestione. Analogamente, sono pubblicati sul sito internet dell'Unione tutti i dati e le informazioni che la legge prevede debbano essere resi disponibili ai cittadini.

3. L'Unione, per favorire la più ampia diffusione di notizie sulla propria attività, utilizza tutti i mezzi ritenuti idonei, facendo ricorso anche alle moderne tecniche di comunicazione.

4. L'Unione invia ai Comuni aderenti le deliberazioni adottate dagli organi collegiali.

TITOLO VI
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 34 - Principi Generali

1. L'Unione informa la propria attività amministrativa e la gestione ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi.
3. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo e assunti nell'interesse pubblico generale nonché dei bisogni della comunità amministrata e dell'utenza, in attuazione dei principi costituzionali di buon andamento delle funzioni assolute e di trasparenza dell'azione amministrativa.
4. L'organizzazione dell'Unione prevede la predisposizione di un sistema di monitoraggio e valutazione del proprio operato.
5. L'ordinamento degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente statuto e da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta.
6. L'Unione dispone di uffici propri e può avvalersi degli uffici dei Comuni partecipanti.

Art. 35 - Rapporti tra Organi Politici e Responsabili degli Uffici e dei Servizi

1. Gli organi politici di governo dell'Unione, nell'esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ad essi spettanti e nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2. Ai responsabili degli uffici e dei servizi spetta, in modo autonomo e con responsabilità di risultato, la gestione amministrativa, finanziaria, tecnica, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Ad essi spettano tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell'Ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario.
3. I rapporti tra organi politici e dirigenza sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.

Art. 36 - Principi Generali di Organizzazione

1. L'Unione informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:

a) organizzazione del lavoro non per singoli atti, ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie disponibili;

b) autonomia, funzionalità, efficacia ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità;

c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;

d) efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire, anche con affidamenti all'esterno, mediante formule appropriate;

e) superamento del sistema gerarchico-funzionale mediante l'organizzazione del lavoro a matrice, per funzioni e programmi, con l'introduzione della massima flessibilità delle strutture e mobilità orizzontale del personale.

2. Con apposito regolamento di organizzazione, approvato dalla Giunta, sulla base dei suddetti principi e secondo i criteri generali stabiliti dal Consiglio, nel rispetto delle disposizioni proprie degli Enti Locali e dello Statuto, l'Unione disciplina l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, ed in particolare:

a) le forme, i termini e le modalità di organizzazione dell'apparato burocratico dell'Ente;

b) la dotazione organica;

c) le funzioni di pertinenza del Segretario e dei responsabili dei servizi;

d) le procedure per l'adozione delle determinazioni;

e) i casi di incompatibilità;

f) gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici.

Art. 37 - Principi Generali di Gestione

1. Nei limiti previsti dalla normativa vigente, viene assunto come principio generale di gestione la massima semplificazione delle procedure, nel rispetto dell'inderogabile principio della trasparenza e della massima correttezza formale e sostanziale dei singoli atti e dell'azione amministrativa nel suo insieme.

2. Ai responsabili di servizio, nominati dal Presidente, spetta, in particolare, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

3. Nelle attività di gestione, l'atto del responsabile del servizio assume la forma della determinazione, la quale è progressivamente numerata, datata e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto della normativa vigente.

4. Gli atti a rilevanza esterna, che comportino spese a carico dell'Ente, possono essere assunti, dai responsabili di servizio, all'interno degli stanziamenti di bilancio e nei limiti posti all'assunzione degli impegni dalla legge o dall'Ente stesso, esclusivamente in esecuzione di atti di programmazione gestionale assunti dagli organi di governo e nel rispetto degli indirizzi da questi ultimi formulati e con obbligo di relazione periodica agli organi stessi.
5. Nel rispetto della normativa vigente, spetta ai responsabili di servizio la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità per tutte le fasi della procedura d'appalto, di concorso e la stipulazione dei contratti.
6. L'operato dei responsabili di servizio è verificato, annualmente, con le procedure previste dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
7. L'Unione, con proprio regolamento, definisce il sistema dei controlli interni, secondo le disposizioni, per quanto compatibili, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.
8. L'Unione può gestire, in forma associata, anche per i Comuni che la costituiscono le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione, attribuite dal Presidente dell'Unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'Unione stessa.

Art. 38 - Principi in materia di personale

1. L'Unione ha una propria dotazione organica ed una propria struttura organizzativa.
2. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio personale, promuovendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
3. Il personale dipendente è inquadrato, nella dotazione organica complessiva, secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
4. Il personale dipendente dei Comuni aderenti all'Unione, negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all'Ente, è, di norma, trasferito nella dotazione organica dell'Unione stessa o, in subordine, distaccato o comandato presso l'Unione, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle norme di legge e di contratto nel tempo vigenti.
5. Nella fase di avvio, l'Unione si avvale, esclusivamente, di personale comandato, distaccato o trasferito dai Comuni appartenenti all'Unione medesima. Successivamente alla sua costituzione, l'Unione può assumere, direttamente, il personale di cui abbisogna, nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalle disposizioni nel tempo vigenti.
6. In caso di scioglimento dell'Unione o di recesso di un Comune dall'Unione o da una funzione, ovvero qualora cessi l'esercizio, da parte dell'Unione, di determinati servizi o funzioni conferiti, il personale interessato rientra nei ruoli organici dei Comuni di provenienza, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

7. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli Enti Locali.
8. L'Unione informa i rappresentanti dei lavoratori, democraticamente individuati, circa gli atti ed i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata.
9. Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, con contratti a tempo determinato e previa procedure selettive pubbliche, anche a soggetti esterni, in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 39 - Principi di collaborazione

1. L'Unione ricerca, con i Comuni, ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. A tal fine:
 - a) adotta iniziative dirette ad unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti;
 - b) indirizza e coordina l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, modi e strumenti dell'attività amministrativa;
 - c) garantisce un'adeguata organizzazione degli uffici e del personale, ispirandosi a criteri d'autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione.
2. I Segretari dei Comuni partecipanti ed il Segretario dell'Unione, ciascuno per quanto di propria competenza, assumono ogni iniziativa necessaria ed opportuna per assicurare la correlazione direzionale, amministrativa e gestionale tra gli uffici ed i servizi degli Enti medesimi, allo scopo di perseguire gli obiettivi di collaborazione previsti nel vigente Statuto e dalle deliberazioni d'attribuzione all'Unione di funzioni e servizi da parte dei Comuni medesimi.

TITOLO VII

ATTIVITÀ E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

Art. 40 - Principi generali

Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Unione assume, come criteri ordinari di lavoro, il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri Enti Pubblici operanti sul territorio ed, in primo luogo, con i Comuni membri.

Art. 41 - Rapporti di cooperazione

Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Unione favorisce e promuove intese ed accordi con i Comuni membri, con le Unioni limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di paesi appartenenti all'Unione Europea.

Art. 42 - Principi in materia di servizi pubblici locali

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali ad essa conferiti nelle forme previste dal Titolo V della Parte Prima del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e dalla normativa vigente in materia. 2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto conferimento da parte dei Comuni, senza il loro preventivo consenso.

TITOLO VIII
FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 43 - Principi generali

1. L'ordinamento contabile e finanziario dell'Unione è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio.
2. Il regolamento di contabilità disciplina, nel rispetto della legge, la gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Unione, la revisione economico-finanziaria, il controllo di gestione, il servizio di tesoreria ed il servizio di economato.
3. L'Unione esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale, riferendosi a criteri di efficacia ed economicità
4. All'Unione si applicano i principi e le norme sull'ordinamento finanziario e contabile dei Comuni di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, nonché i principi e le norme di coordinamento della finanza pubblica dettati dallo Stato, rivolti alle Unioni ed alla generalità degli Enti Locali.
5. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
6. I Comuni sono tenuti a trasferire all'Unione risorse finanziarie sufficienti alla copertura integrale delle spese necessarie per il funzionamento dell'Unione stessa e, comunque, per lo svolgimento delle funzioni, dei servizi e delle attività dell'Ente, secondo le modalità previste dal presente Statuto. I bilanci, i provvedimenti di riequilibrio, i rendiconti approvati dall'Unione sono resi disponibili, ai Comuni associati, entro quindici giorni dall'esecutività dell'atto di approvazione.
7. L'Unione è tenuta a definire e ad approvare, con deliberazione della Giunta, un proprio piano esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di previsione deliberato dal Consiglio.

Art. 44 - Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. L'Unione dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti ai servizi gestiti direttamente.
3. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite, oltreché con i proventi di cui al comma 1, attraverso le contribuzioni di Stato, Regione, Città Metropolitana ed altri Enti Pubblici, attribuite in forza di legge o per l'esercizio di attività delegate o trasferite ad altro titolo. In particolare, all'Unione competono entrate derivanti da:
 - a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati nell'ambito delle funzioni trasferite dai Comuni;
 - b) trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti Locali;

- c) trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti;
 - d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
 - e) contributi regionali e statali per incentivazione delle gestioni associate;
 - f) trasferimenti della Regione e/o della Città Metropolitana per funzioni e servizi conferiti o assegnati;
 - g) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
 - h) rendite patrimoniali;
 - i) accensioni di prestiti
 - j) prestazioni per conto di terzi;
 - k) altri proventi od erogazioni.
4. I Comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'Ente stesso, attraverso trasferimenti effettuati secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del presente Statuto.
 5. Compete al Presidente dell'Unione la presentazione di richieste per l'accesso a contributi disposti a favore delle forme associative, sentita la Giunta.
 6. Ogni deliberazione per il conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi criteri concernenti il conferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali. In mancanza di questa previsione e fino alla sua definizione, la deliberazione di conferimento si considera inattuabile.
 7. Il contributo annuale al bilancio dell'Unione a carico dei Comuni è determinato dalla differenza tra l'ammontare complessivo delle spese dell'Unione e la somma di tutte le entrate proprie della medesima.
 8. La contribuzione da parte dei singoli Comuni aderenti è ripartita secondo quanto previsto dal precedente articolo 4.
 9. E' sempre possibile, per ciascun Comune aderente, trasferire risorse aggiuntive all'Unione, rispetto a standard comuni determinati, a fronte di maggiori prestazioni erogate ai cittadini residenti nel proprio territorio.
 10. La quota annuale dovuta all'Unione da parte di ciascun Comune è versata mediante trasferimenti disposti con le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione.
 11. In caso di protrarsi del ritardo oltre 30 giorni dal termine fissato, la Giunta dell'Unione può deliberare la sospensione dell'erogazione del servizio per il Comune interessato, fatta in ogni caso salva la garanzia dei servizi essenziali per i cittadini, i cui oneri saranno, comunque, imputati all'Ente inadempiente.

Art. 45 - Programmazione finanziaria: documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione, Rendiconto e controllo di gestione

1. L'Unione ispira la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine, delibera il Documento unico di programmazione ed il bilancio di previsione secondo quanto prescritto dalla legge nazionale per i Comuni.
2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, di durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa, di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario.
3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.
4. Il bilancio annuale di previsione, redatto nell'osservanza dei principi di universalità, annualità, veridicità, unità, integrità, pubblicità e pareggio economico-finanziario, deve favorire una lettura per programmi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche il controllo sulla gestione e la verifica dell'efficacia dell'azione dell'Unione.
5. Il sistema contabile degli Enti Locali garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l'adozione:
 - a) della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria;
 - b) della contabilità economico-patrimoniale ai fini conoscitivi, per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la rendicontazione economico e patrimoniale.
6. Fatto salvo quanto previsto dalla legge in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Locali, il Consiglio dell'Unione delibera il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario successivo entro i termini e con le modalità stabiliti dalla legge per i Comuni, con i quali si coordina, al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale delle rispettive previsioni.
7. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.
8. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dalla legge.
9. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio entro il 30 aprile dell'anno successivo.
10. Il rendiconto della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, con la Relazione Illustrativa e tutti gli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati, viene predisposto dalla Giunta con l'apporto tecnico del Responsabile Finanziario, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità, e quindi

approvato dal Consiglio, entro il termine previsto dalla legge, con obbligo di riferimento espresso ai contenuti della relazione dell'organo di revisione.

11. Entro il 30 settembre l'Unione approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi ed Enti strumentali e delle società controllate e partecipate.

12. L'Unione assicura, ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione, secondo le modalità definite nel regolamento di contabilità.

13. L'Unione adotta principi di controllo di gestione, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi gestiti. I dati relativi al controllo di gestione vengono, periodicamente, comunicati ai Comuni partecipanti all'Unione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione.

14. A tal fine, l'Unione utilizza strumenti e procedure idonei a garantire il controllo dell'equilibrio economico della gestione e dei principali processi di erogazione dei servizi, al fine di attuare un continuo riscontro tra obiettivi e risultati, anche in termini economici, della programmazione e della gestione.

Art. 46 - Gestione Finanziaria

1. Ferme le norme sull'ordinamento finanziario e contabile fissate dalla legge, la gestione finanziaria è anche finalizzata a consentire la lettura dei risultati ottenuti per programmi, servizi ed interventi ed a permettere, quindi, il controllo di gestione e l'oggettiva valutazione dell'attività dei responsabili delle strutture e dei servizi. 2. Il regolamento di contabilità disciplina, in dettaglio, le procedure per la gestione finanziaria e contabile, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

Art. 47 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili derivanti da acquisti, permutate, donazioni e lasciti;
- b) da attività finanziarie immobilizzate;
- c) da crediti, debiti, titoli ed altri rapporti giuridici, attivi e passivi, suscettibili di valutazione.

2. I beni dell'Unione sono dettagliatamente inventariati, secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

3. L'Unione può essere consegnataria di beni di proprietà dei Comuni aderenti o di altri Enti, per lo svolgimento dei servizi e funzioni di competenza. In tali casi, rimangono a carico degli Enti proprietari gli oneri di manutenzione straordinaria, mentre per la manutenzione ordinaria si rimanda alla regolamentazione tecnica e finanziaria concordata tra gli Enti.

Art. 48 - La Revisione Economico-Finanziaria

1. Il controllo e la revisione sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Unione è esercitato da un collegio di Revisori, composto da tre membri. Lo stesso può svolgere le medesime funzioni anche per i Comuni associati, nel caso in cui l'Unione eserciti, in forma associata, anche per i Comuni che la costituiscono, le funzioni dell'organo di revisione. In tal caso, i Revisori dei conti dei singoli Comuni restano, comunque, in carica sino alla scadenza dell'incarico. Tuttavia, a far data dall'eventuale trasferimento di tutte le funzioni in capo all'Unione, i Revisori dei singoli Enti decadono e le funzioni sono svolte, da un collegio composto da tre membri,
2. Il Consiglio dell'Unione elegge, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il collegio dei Revisori dei Conti, secondo la disciplina del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Il collegio dei Revisore dei Conti non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge.
4. Il Consiglio, con il regolamento di contabilità, disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore dei Conti e ne specifica le attribuzioni, nell'ambito dei principi generali fissati dalla legge e dal presente Statuto.
5. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Revisore dei Conti ha diritto di accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e di richiedere la collaborazione del personale dell'Unione.
6. La revisione economico-finanziaria, qualora svolta dall'Unione in forma associata anche per i Comuni che la costituiscono, sarà svolta da un Collegio di Revisori composto da tre membri, che assicurerà l'espletamento delle medesime funzioni anche per i Comuni che fanno parte dell'Unione.
7. L'attività dell'organo di revisione è disciplinata dalla legge e dal regolamento di contabilità dell'Unione. L'organo di revisione vigila sulla regolarità contabile e sulla gestione economico-finanziaria, verifica la legittimità degli atti, controlla la corrispondenza fra rendiconto e risultanze delle scritture contabili, relazionando annualmente al Consiglio sul proprio operato e su quanto eventualmente riscontrato.
8. La legge ed il regolamento di contabilità dell'Unione disciplinano le cause di incompatibilità e di ineleggibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità e di indipendenza dei revisori, nonché le modalità di nomina, revoca e decadenza dei medesimi, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
9. Nell'esercizio delle propri funzioni, l'organo di revisione può accedere agli atti e ai documenti dell'Unione e degli Enti aderenti, connessi alla sfera delle sue competenze; può presentare, autonomamente, relazioni e documenti alla Giunta ed al Consiglio su aspetti specifici dell'ambito economico-finanziario.

10. L'organo di revisione può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione e può essere invitato a partecipare alle altre sedute del Consiglio e della Giunta. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee, all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno.

11. Il compenso dell'organo di revisione è determinato dal Consiglio all'atto della nomina, tenendo conto di quanto previsto dalla normativa nel tempo vigente per gli organi di revisione degli Enti Locali.

12. Per le ulteriori funzioni e gli altri compiti attribuiti all'organo di revisione, si rinvia al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ed regolamento di contabilità dell'Unione.

Art. 49 - Affidamento del Servizio di Tesoreria

1. L'Unione ha un proprio tesoriere.

2. Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato, secondo la normativa vigente, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività bancaria.

3. La disciplina del servizio di tesoreria è dettata dal regolamento di contabilità dell'Unione e dalla convenzione con l'istituto tesoriere, nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 50 - Attività Contrattuale

1. Un apposito regolamento disciplina l'affidamento di lavori, servizi e forniture, in conformità ai principi ed alle disposizioni della normativa di settore applicabile agli Enti Locali.

2. Il predetto regolamento è approvato dal Consiglio.

3. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Unione può stipulare convenzioni, accordi, protocolli ed ogni altro negozio di diritto privato.

TITOLO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 51 - Atti regolamentari

Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, si dovranno osservare le norme regolamentari del Comune in cui ha sede l'Unione.

Art. 52 - Fondo Spese

1. Per la gestione dell'esercizio corrente i Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese la cui entità è commisurata al numero degli abitanti di ogni singolo Comune in ragione di 1 € per abitante. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro due mesi dal suo insediamento un bilancio provvisorio per l'anno in corso. Il bilancio ricomprende, oltre al fondo spese, il contributo ministeriale e regionale relativo allo stesso anno ed ogni altra eventuale acquisizione di somme.
2. Il Servizio di tesoreria dell'Unione, fino all'affidamento da parte dell'Unione è svolto dal servizio di tesoreria del Comune in cui ha sede l'Unione.

Art. 53 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti quesiti dei terzi, l'inefficacia delle disposizioni comunali in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti regolamentari dell'Unione in materia.
2. In caso residuino conflitti tra disposizioni regolamentari dell'Unione e dei Comuni prevalgono in ogni caso le disposizioni regolamentari approvate dall'Unione.

Art. 54 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alla normativa statale e regionale vigente in materia di ordinamento degli Enti locali.
2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune che, per ultimo, ha proceduto alla sua approvazione.
3. Copia dell'Atto costitutivo dell'Unione e del presente Statuto, nonché copia degli atti che eventualmente ne modificano i contenuti, sono pubblicati nell'Albo dei Comuni partecipanti all'Unione e inviati all'ANCI, alla Regione Sicilia per essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed inserito nella rete telematica regionale e al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

ALLEGATO A: funzioni e servizi conferiti all'Unione ai sensi dell'art. 9 dello statuto, di carattere strategico e sovracomunale.

A. Funzioni e servizi ad adesione obbligatoria da parte di tutti i Comuni che aderiscono all'Unione

1. Programmazione Generale della strategia e delle attività di competenza dell'area interna.
2. Ufficio Unico per la progettazione e realizzazione di interventi coerenti con la strategia d'area e quindi afferenti ai seguenti ambiti di intervento: Sanità, Istruzione, Mobilità, reti digitali, tutela del territorio e comunità locali, valorizzazione risorse naturali, culturali e turismo, sistemi agroalimentari e sviluppo locale, saper fare e artigianato, risparmio energetico e filiere locali di energia rinnovabile.
3. Centrale Unica di Committenza che, in accordo con le normative nazionali cogenti, utilizzi lo strumento del Green Public Procurement (GPP) per l'approvvigionamento di beni, servizi e lavori contribuendo al raggiungimento degli obiettivi ambientali minimi previsti dal Piano d'Azione Nazionale sul GPP con aggiunti i compiti di acquisizione dei servizi di: telefonia, connettività, energia, calore, polizze RC, funzioni ICT connesse alle funzioni associate, comprendenti la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche e di applicativi software;
4. Organizzazione e gestione dei servizi e delle infrastrutture scolastiche necessarie all'attuazione di quanto contenuto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa Territoriale.
Elaborazione coordinata dei Capitolati per la gestione delle mense scolastiche;
5. Programmazione strategica territoriale delle politiche giovanili, sport e tempo libero, di natura sovracomunale;
6. Programmazione dello sviluppo e della valorizzazione del turismo;
7. Programmazione degli eventi culturali di natura sovracomunale;
8. Pianificazione del sistema di trasporto pubblico locale;
9. Gestione della rete dei servizi sociosanitari;
10. Formazione del personale dipendente;
11. Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare;
12. Energia e diversificazione delle fonti energetiche;
13. Comunicazione istituzionale.

B. Funzioni e servizi ad adesione facoltativa.

1. Protezione civile;
2. Polizia municipale;
3. Assistente sociale.